



STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita l'Associazione denominata UNIVERSITA' POPOLARE di FORMIGINE (di seguito denominata UPF) con sede nel Comune di Formigine all'indirizzo indicato all'Agenzia delle Entrate. Trattasi di "Associazione di promozione sociale A.P.S., ai sensi della Legge 7/12/2000, n.383".
- 2) L'UPF non ha fini di lucro. E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.
- 3) La durata dell'UPF è illimitata.

Art. 2

Scopi e attività

- 1) Per l'attuazione dei propri scopi l'UPF si prefigge la programmazione di corsi e laboratori di carattere culturale, scientifico e tecnico. Le diverse iniziative dell'UPF tendono inoltre a creare un forte legame con il territorio e la sua realtà, in sinergia con le altre associazioni e i livelli amministrativi locali al fine di fornire maggiore socializzazione e partecipazione attiva dei soci alla vita culturale e sociale del paese.

- 2) L'UPF si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
- 3) L'UPF può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 3

Risorse economiche

- 1) L'UPF trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i Soci né durante la vita dell'UPF, né all'atto del suo scioglimento.
- 3) L'esercizio finanziario dell'UPF ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
- 4) Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile.

Art. 4

Soci

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato. L'UPF è aperta a tutti i cittadini senza distinzione di età e di titolo di studio.
- 2) Sono membri dell'UPF le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'UPF, ad osservare il presente statuto e che sono in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

- 1) L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
- 2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
- 3) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
- 4) La qualifica di Socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso o per mancato versamento della quota associativa annuale.
- 5) Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'UPF almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
- 6) L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:
 - a. comportamento contrastante con gli scopi dell'UPF;
 - b. persistenti violazioni degli obblighi statutari.
- 7) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
- 8) Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

- 1) I Soci sono obbligati:
 - a. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'UPF;
 - c. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
- 2) I Soci hanno diritto:
 - a. a partecipare a tutte le attività promosse dall'UPF versando l'eventuale contributo previsto;
 - b. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c. ad accedere alle cariche associative.
- 3) I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'UPF.

Art. 7

Organi dell'UPF

- 1) Sono organi dell'UPF:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Rettore.
- 2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito in proprio. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 8

L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni Socio dispone di un solo voto. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'UPF ed in particolare:
 - a. approva il bilancio consuntivo e preventivo, le relazioni sul bilancio e sull'attività sociale;
 - b. nomina i componenti del Consiglio direttivo;
 - c. delibera l'esclusione dei Soci;
 - d. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'UPF.
- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo, eletto dai presenti.
- 6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche in forma telematica (posta elettronica, fax, telegramma) o con affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca dell'UPF, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. L'Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

- 7) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
- 8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'UPF, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Art. 9

Il Consiglio direttivo

- 1) Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a undici nominati dall'Assemblea dei Soci, fra i Soci medesimi. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente i Soci maggiorenni.
- 2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio direttivo; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.
- 3) Al Consiglio direttivo spetta di:
 - a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. predisporre il bilancio consuntivo e preventivo, che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
 - c. nominare il Presidente, il Rettore, il Vice-Presidente e il Segretario se non vi abbia già provveduto l'Assemblea dei Soci;
 - d. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - e. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e delle quote di partecipazione alle attività culturali.
- 4) Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
- 5) Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno il 51% dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

- 6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto anche in forma telematica (posta elettronica, fax, telegramma) da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. Con le stesse modalità in caso di urgenza la convocazione può essere effettuata a mezzo telefono almeno 48 ore prima della riunione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
- 7) Il membro del Consiglio direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa ad almeno la metà delle riunioni indette in un anno accademico, decade dall'incarico.
- 8) I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo vengono conservati agli atti.
- 9) Sarà facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'UPF.

Art. 10

Il Presidente

- 1) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'UPF di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, al membro più anziano.
- 2) Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

Il Rettore

Il Rettore è nominato dal Consiglio direttivo, coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione dei Coordinatori delle aree culturali e dei docenti.

Art. 12

Norma finale

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'UPF, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 13

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.

Formigne, 15 Dicembre 2015